



COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

REP. N.

**SCHEMA DI CONVENZIONE
“ADOTTA UN ANGOLO DI VERDE”**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

il Responsabile del Settore LL.PP./manutenzione/patrimonio, in rappresentanza del Comune di Santa Giustina in Colle, con sede in Piazza dei Martiri n. 3, C.F. 80010030288,

E

Il/La Sig./Sig.ra _____, nato/a _____,
_____ il _____, residente a _____,
via _____ n. _____, C.F. _____, che interviene ☐ in
proprio ☐ in qualità di legale rappresentante/referente di _____, con
sede in _____, C.F./P.IVA _____, di seguito
denominato/a “soggetto adottante”,

PREMESSO CHE:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. _____ del __/__/2026, ha approvato il progetto “*Adotta un angolo di verde*”, le Linee Guida, il modello di istanza e il presente Schema di Convenzione per l’adozione di aree verdi pubbliche di proprietà comunale o comunque nella disponibilità o gestione del Comune, a cura e spese dei soggetti adottanti;
- il soggetto adottante, in data _____, con nota prot. n. _____, ha presentato istanza per l’adozione dell’area verde denominata _____ e ubicata in _____;
- il Responsabile del Settore LL.PP./manutenzione/patrimonio, sentita l’Amministrazione Comunale, con determinazione n. _____ del _____, ha assegnato in adozione l’area verde in argomento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il Comune di Santa Giustina in Colle, come sopra rappresentato, assegna in adozione alla parte qui costituita l’area a verde pubblico denominata _____ e situata in _____, di proprietà comunale o comunque nella disponibilità o gestione del Comune, come meglio individuata nella planimetria allegata al presente accordo. Qualora l’area appartenga ad altro ente, l’efficacia dell’adozione è subordinata all’eventuale nulla osta dell’ente proprietario.

Il soggetto adottante, con la sottoscrizione della presente convenzione, accetta l’area nello stato in cui si trova e si impegna, a titolo gratuito e senza corrispettivo a carico del Comune, all’esecuzione delle seguenti attività:

- manutenzione ordinaria, secondo il programma approvato;
- manutenzione con migliorie, in conformità alla proposta e al programma di manutenzione approvati.

L’area affidata al soggetto adottante conserva la propria destinazione pubblica.

Art. 3 - IMPEGNI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO ADOTTANTE

Il soggetto adottante, come sopra rappresentato, accetta di adottare l’area descritta al precedente art. 2 e si impegna:

- a) ad eseguire sull’area le attività previste dalla proposta e dal programma approvati, fornendo a propria cura e spese i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione degli interventi;
- b) a rispettare tutte le prescrizioni e le condizioni stabilite nelle Linee Guida, nel provvedimento di assegnazione, nella presente convenzione e negli eventuali nulla osta o autorizzazioni, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- c) a mantenere nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza e la consapevolezza della natura del bene affidato di proprietà dell’intera Comunità, evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture esistenti, prestando particolare attenzione all’impianto di irrigazione laddove esistente;
- d) a mantenere le funzioni ad uso pubblico dell’area verde adottata in base alle destinazioni urbanistiche vigenti;
- e) a consentire l’effettuazione di interventi su impianti, servizi e sottoservizi da parte del Comune, degli enti proprietari o dei gestori competenti. Le modalità di ripristino delle aree interessate sono definite secondo le rispettive competenze e responsabilità.

Le attività devono essere svolte con continuità; eventuali impedimenti o difficoltà all'esecuzione o prosecuzione degli interventi devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio tecnico comunale. L'area viene data in consegna al soggetto adottante con quanto contiene in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma del verbale di consegna dell'area.

È vietato al soggetto adottante cedere la convenzione o sub-concedere l'area in adozione, consentire interventi o iniziative non previsti dalla presente convenzione o apportare modificazioni all'area non preventivamente concordate e autorizzate dal Comune.

Il soggetto adottante risponde dei danni a persone o cose direttamente imputabili alle attività dallo stesso eseguite o fatte eseguire nell'ambito della presente convenzione e si impegna a tenere indenne il Comune dalle pretese di terzi riferibili a tali attività, restando ferma la responsabilità del Comune per fatti ad esso imputabili. In relazione alla natura e al rischio degli interventi, in particolare per le aree stradali e le rotatorie, il Comune può prescrivere, prima dell'avvio delle attività, idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione delle attività di manutenzione o sistemazione, vengano provocati danni ad alberature, strutture o impianti preesistenti, il soggetto adottante deve provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi e/o alla sostituzione di piante, strutture o impianti danneggiati, secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale.

Al termine dell'adozione, il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'area libera da persone e cose, fatta eccezione per le migliorie autorizzate, realizzate a parziale o totale carico finanziario del soggetto adottante, che restano acquisite al patrimonio dell'ente proprietario senza diritto a compensi o indennizzi.

Art. 4 – CARTELLO INFORMATIVO

Il Comune può autorizzare la collocazione di un solo cartello informativo riferito all'area adottata, recante la dicitura "*Progetto «Adotta un angolo di verde» - La manutenzione di quest'area è curata da _____*". Per le rotatorie il cartello è ammesso esclusivamente nei casi e nei limiti dell'art. 23, comma 7-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: deve essere fissato al suolo, avere dimensioni non superiori a 40 cm per lato ed è comunque soggetto all'autorizzazione di cui al comma 4 del medesimo articolo e all'eventuale nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada. Per le altre aree, caratteristiche, materiali, ubicazione e dimensioni sono previamente approvati dagli uffici competenti.

Per i cartelli conformi al progetto si applica l'esenzione totale dal pagamento del Canone Unico disposta dalla deliberazione di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27, comma 2, del vigente Regolamento comunale. L'esenzione riguarda esclusivamente il pagamento del canone e non sostituisce le autorizzazioni o gli eventuali nulla osta. Cartelli diversi dal modello o dalle

caratteristiche approvate sono soggetti a separata verifica e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Santa Giustina in Colle, a mezzo di propri incaricati del Settore LL.PP./manutenzione/patrimonio, esegue periodici sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e manutenzione dell'area adottata, richiedendo, se necessario, l'esecuzione degli interventi previsti e non correttamente effettuati. Le risultanze dei controlli possono essere formalizzate in apposito verbale, redatto in contraddittorio ove possibile.

Art. 6 - DURATA DELL'AFFIDO E CESSAZIONE ANTICIPATA

La validità dell'adozione decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione e ha durata di anni _____, comunque non superiore a 5 (cinque). La convenzione può essere rinnovata, previa valutazione favorevole del Comune, per un periodo non superiore a quello originario, a seguito di richiesta scritta da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Qualora il Comune rilevi l'esecuzione di attività diverse da quelle oggetto della convenzione o un'alterazione non autorizzata dei luoghi, assegna un congruo termine per il ripristino. In caso di perdurante inadempimento, il Responsabile competente può dichiarare la risoluzione o la decadenza dall'adozione e disporre il ripristino con oneri a carico del soggetto adottante, fatto salvo il recupero delle relative somme.

L'adozione può essere sospesa o revocata in ogni momento dal Responsabile del Settore LL.PP./manutenzione/patrimonio, senza indennizzo, nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute necessità d'interesse pubblico;
- b) per cambio di destinazione d'uso;
- c) previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tal caso, a fronte dell'inottemperanza al ripristino il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno al soggetto adottante;
- d) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto e/o al programma di manutenzione autorizzato;
- e) quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

Il Responsabile del Settore LL.PP./manutenzione/patrimonio può inoltre disporre, senza indennizzo e previa contestazione o diffida quando ne ricorrano i presupposti, la decadenza dall'adozione qualora

il soggetto adottante violi le prescrizioni del provvedimento di assegnazione, della presente convenzione, delle Linee Guida o delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il soggetto adottante può recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 7 - FORZA MAGGIORE

Qualora eventi di forza maggiore interventi pubblici rendano temporaneamente impossibile la gestione dell'area, il Responsabile competente può disporre la sospensione della convenzione e, ove giustificato, una proroga per il periodo strettamente necessario. Le parti collaborano per definire le misure operative da adottare.

Qualora il soggetto adottante si trovi nell'impossibilità di gestire l'area così come affidata, per cause di forza maggiore, deve dare immediata comunicazione al Servizio tecnico.

Nessuna delle parti è considerata inadempiente per la mancata esecuzione o per ritardi direttamente imputabili a cause di forza maggiore, fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione e di limitare, per quanto possibile, le conseguenze dell'evento.

Art. 8 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto adottante le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della convenzione, ove dovute.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento ai sensi del GDPR n. 679/2016 “Regolamento europeo sulla privacy e protezione dei dati.” Ai sensi del GDPR 2016/679.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le Linee Guida del progetto, le norme di legge e i regolamenti comunali vigenti, nonché le prescrizioni degli enti proprietari o gestori competenti.

Letto, firmato e sottoscritto

Santa Giustina in Colle, _____

PER IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Il Responsabile del Settore PP./manutenzione/patrimonio

PER IL SOGGETTO ADOTTANTE
